

Delibera n. 168/03

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU BASE DI MERITO ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2003,

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 3, commi 3 e 6, e l'articolo 5;
- il [decreto](#) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000;
- il [decreto](#) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 (di seguito: decreto 9 maggio 2001);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, [n. 95/01](#) (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- l'[Allegato A](#) alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2002, [n. 87/02](#) (di seguito: deliberazione n. 87/02);
- l'[Allegato A](#) alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, [n. 27/03](#), come successivamente modificato ed integrato;
- l'[Allegato A](#) alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, [n. 67/03](#), come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: [indirizzi del Sistema Italia 2004](#));
- il documento per la consultazione concernente proposta di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvato dall'Autorità in data 28 novembre 2003 (di seguito: il [documento per la consultazione](#));
- il [decreto del Ministro](#) delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa, relativamente al mercato elettrico;
- il [decreto del Ministro](#) delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarità delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società;
- la nota del Ministro delle attività produttive in data 11 dicembre 2003, prot. n. 4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);

Considerato che:

- con la deliberazione n. 95/01, l'Autorità ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica secondo criteri di merito economico sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99;
- con la deliberazione n. 87/02, l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni sullo schema di regole per l'erogazione del servizio di dispacciamento predisposto dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 95/01;
- sulla base delle osservazioni di cui al precedente alinea, il Gestore della rete ha adottato le regole per il dispacciamento, pubblicate nel proprio sito internet in data 9 agosto 2002;
- il differimento dell'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, ha reso necessario adottare una disciplina transitoria, da ultimo contenuta nelle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03;
- gli indirizzi del Sistema Italia 2004 configurano un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica tale da rendere necessario l'adeguamento delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, introdotte con la deliberazione n. 95/01;
- facendo seguito agli indirizzi del Sistema Italia 2004, l'Autorità ha predisposto e diffuso il documento per la consultazione;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso avviso favorevole alle indicazioni contenute nel documento per la consultazione, pur presentando talune osservazioni;
- la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003 ha definito la procedura per l'avvio dell'operatività del mercato elettrico;
- l'avvio del dispacciamento di merito economico, richiedendo adempimenti complessi, può comportare la necessità di gradualità nel passaggio dalla disciplina del dispacciamento attualmente vigente a quella di cui al presente provvedimento;

Ritenuto che sia opportuno:

- accogliere le osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, fatta eccezione per quelle riguardanti:
 - a. il mancato riconoscimento della qualifica di utente del dispacciamento ai soggetti che dispongano, per il tramite di contratti, della produzione di unità nella titolarità di soggetti terzi; ciò in quanto non può essere prevista una molteplicità di utenti del dispacciamento con riferimento al medesimo punto di dispacciamento per unità di produzione;
 - b. l'unicità del mandato alla conclusione dei contratti di trasporto e di dispacciamento; ciò in quanto il Gestore della rete ha fatto presente che la pluralità dei mandati non è compatibile con l'adozione, da parte del medesimo Gestore della rete, delle procedure applicative del dispacciamento entro i termini previsti nella nota del Ministro dell'11 dicembre 2003;
- accogliere l'osservazione riguardante l'esigenza di limitare l'operatività del Gestore della rete nel mercato dell'energia, al fine di evitare interferenze nel suo regolare funzionamento, conferendo a tale opzione operativa carattere di stretta funzionalità alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, di trasparenza sulle modalità, nonché di transitorietà;
- prevedere che le unità di produzione rilevanti, come definite dal Gestore della rete, siano integrate nel sistema di controllo del medesimo Gestore della rete;
- definire misure che prevengano comportamenti opportunistici degli operatori tali da incrementare gli oneri dell'utenza;

- al fine di garantire il raccordo tra la disciplina del dispacciamento di cui al presente provvedimento e quella attualmente vigente, stabilire che il Gestore della rete, nelle regole adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, possa prevedere, per motivati vincoli operativi, l'applicazione graduale del dispacciamento di merito economico;
- approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale ([Allegato A](#));
- abrogare la deliberazione n. 95/01 e la deliberazione n. 87/02;

DELIBERA

Di approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale ([Allegato A](#)).

Di dare mandato al Direttore generale affinché, ai fini dell'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 38 dell'[Allegato A](#) entro il 31 gennaio 2004, assuma le opportune iniziative per acquisire gli apporti tecnici necessari alla definizione di uno schema di provvedimento da sottoporre a consultazione.

Di abrogare le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, [n. 95/01](#), e 8 maggio 2002, [n. 87/02](#).

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla sua pubblicazione.

[Allegato A](#) versione pubblicata il 30 dicembre 2003

[Allegato A](#) versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con delibera n. 237/04